



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

Spett.le

Wikimedia Italia

ASSOCIAZIONE PER LA
DIFFUSIONE
DELLA CULTURA LIBERA
Via Bergognone, 34
Milano

P.IVA: 05599740965

CF: 94039910156

Roma lì, 14 maggio 2026

Oggetto: Parere legale sull'implementazione della piattaforma Panoramax in Italia (Capitolo italiano) - Valutazioni giuridiche e implicazioni legali per Wikimedia

Si è richiesto un parere legale volto a esaminare il quadro giuridico applicabile alla possibile implementazione, nel contesto dell'ordinamento italiano, della piattaforma Panoramax, *software* FOSS federato, sviluppato inizialmente in ambito francese, per la raccolta di immagini libere, geolocalizzate a livello stradale, e acquisite prevalentemente da contributori volontari.

Come riferitoci, il software si propone come alternativa libera a soluzioni proprietarie come *Google Street View* o *Bing Streetside*, nonché a soluzioni collaborative per immagini libere, ma basate su *software* proprietario, come *Mapillary* e *KartaView*.



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

Panoramax si pone, altresì, in rapporto di complementarità con *OpenStreetMap*, che rappresenta un *database* di dati vettoriali del territorio, mentre Panoramax fornisce un livello informativo ulteriore costituito da immagini fotografiche geolocalizzate, utilizzabili anche come fonte di verifica per l'aggiornamento delle mappe.

Le immagini sono acquisite da contributori volontari, tipicamente mediante dispositivi fotografici, anche a 360 gradi, installati su biciclette o altri mezzi generalmente poco invasivi, e successivamente caricate su server appartenenti a diverse istanze del sistema. La caratteristica distintiva della piattaforma è, infatti, la sua natura federata, che implica la distribuzione dei dati tra più soggetti gestori, anziché la loro concentrazione in un unico database centrale.

Le immagini raccolte sono rilasciate con licenze aperte che ne consentono il riutilizzo, e la piattaforma integra strumenti tecnici di anonimizzazione automatica, in particolare mediante l'offuscamento di volti e targhe, analogamente a quanto avviene nei principali servizi di mappatura fotografica stradale.

* * *

La valutazione in esame si colloca all'intersezione tra più ambiti normativi.

In primo luogo, rileva la disciplina del **diritto d'autore**, di cui alla Legge 633/1941¹ (d'ora in avanti LdA), con particolare riguardo all'assenza della cosiddetta libertà di panorama. Laddove nelle riprese fossero presenti opere d'arte non ancora in pubblico dominio, ad esempio, opere architettoniche tutelate ex art. 2 n. 5 LdA², la

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22:633!vig=>

² Art. 2 LdA: "In particolare sono compresi nella protezione (...) 5) i disegni e le opere dell'architettura;"

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

loro riproduzione e comunicazione al pubblico violerebbe potenzialmente l'art. 13³ (in tema di diritto di riproduzione) e l'art. 16⁴ LdA (in tema di diritto di comunicazione e messa a disposizione al pubblico).

In secondo luogo, assume rilievo la disciplina dettata dal D.Lgs. 42/2004⁵, c.d. **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, in particolare con riferimento alle disposizioni che regolano la riproduzione fotografica dei beni culturali e alle condizioni per il riutilizzo, anche alla luce della distinzione tra uso a fini di lucro e non. Tale disciplina si presenta come particolarmente rilevante nei contesti urbani italiani, caratterizzati da un'elevata presenza di beni culturali, e pone questioni di coordinamento con i modelli di diffusione basati su licenze aperte.

Rilevante risulta anche la disciplina in materia di **protezione dei dati personali**, ai sensi del codice in materia (D.lgs. 196/2003⁶), come modificato dal D.Lgs. 101/2018⁷, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679⁸ (d'ora in avanti GDPR), che trova applicazione in quanto le immagini a livello stradale possono includere dati personali, anche indiretti, quali volti, targhe o altri elementi

³ Art. 13 LdA: "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."

⁴ Art. 16 LdA: "Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione ((...)), nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (...)"

⁵ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42>

⁶ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196>

⁷ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101>

⁸ <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arrecchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++del%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

identificativi. La prassi applicativa è stata in parte delineata dai provvedimenti dell'Autorità Garante relativi a servizi analoghi, quali la mappatura fotografica stradale, che hanno imposto specifiche cautele, tra cui l'anonimizzazione preventiva e la predisposizione di meccanismi per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. Tra i vari pronunciamenti del Garante si annoverano senz'altro il numero 1759972 del 15/10/2010⁹ e il comunicato stampa del 3/4/2014.¹⁰

Infine, devono essere considerati i profili relativi alla **sicurezza pubblica** e alla tutela di obiettivi sensibili, in quanto l'ordinamento italiano prevede limitazioni alla ripresa e alla diffusione di immagini di specifiche categorie di infrastrutture, quali installazioni militari o altri siti rilevanti, generalmente individuati anche mediante segnaletica o prescrizioni dell'autorità competente.

Si ritiene, a questo punto, necessario passare in rassegna i quesiti giuridici, suddividendoli in base alla normativa di riferimento.

1. Diritto d'autore

Come sopra evidenziato, la legge sul diritto d'autore può potenzialmente presentare problematiche per l'implementazione della piattaforma Panoramax in Italia per le opere dell'ingegno protette presenti sulla pubblica via. In particolare, potrebbe rilevare la disciplina delle opere dell'architettura che, laddove presentino carattere creativo e originale e non unicamente tecnico, sono idonee ad accedere alla protezione autoriale ai sensi dell'art. 2, n. 5, LdA¹¹. Il medesimo problema si presenta anche per le opere scultoree o pittoriche, quali statue, affreschi e murales. La ripresa delle stesse può certamente essere considerata un atto di riproduzione,

⁹ <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1759972>

¹⁰ <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3033237>

¹¹ "In particolare sono comprese nella protezione: (...) 5) i disegni e le opere dell'architettura;"

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

riservato all'autore ai sensi dell'art. 13 LdA¹², e la loro divulgazione, con le specifiche modalità della piattaforma, può essere considerata una messa a disposizione, ai sensi dell'art. 16 co. 1 LdA¹³.

Per ovviare a questa problematica, piuttosto comune, alcuni paesi europei hanno previsto una limitazione del diritto d'autore, la cosiddetta libertà di panorama, consistente nel diritto di poter scattare fotografie o effettuare riprese di edifici, palazzi, monumenti, opere artistiche e architettoniche, visibili dalla pubblica via, anche per fini commerciali, senza dover richiedere il consenso del titolare dei diritti sulle opere. Questa eccezione, originariamente prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), Direttiva 2001/29/CE¹⁴, non è però stata implementata in Italia.

Nel quadro normativo italiano risulta, inoltre, essere assente la cosiddetta *incidental inclusion*, prevista anch'essa dall'articolo 5 della Direttiva 2001/29/CE, paragrafo 3, lettera i)¹⁵, che prevede un'eccezione ulteriore in caso di "inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali", ma anch'essa mai implementata.

Ad ogni modo, è opportuno analizzare la relativa prassi nel sistema italiano. Difatti, è dato ravvisare una totale assenza di giurisprudenza in situazioni speculari, dovuta al fatto che nessun autore di un'opera visibile dalla pubblica via ha mai

¹² "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."

¹³ "(...) comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente."

¹⁴ "3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (...) h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;"

¹⁵ "3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (...) i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;"



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

mosso alcuna contestazione legale nei confronti dei servizi di mappatura, denotando una generale pacifictà della ripresa incidentale in questo tipo di servizi. Passando in rassegna i principali servizi speculari rispetto a quello fornito da Panoramax, già attivi nel contesto italiano, si ravvisa che non sono state adottate cautele in tal senso. Su piattaforme quali Google Earth risultano, infatti, visibili opere protette dal diritto d'autore e non in pubblico dominio, come la Stazione Mediopadana di Calatrava o i murales di Jorit a Napoli.

Alla luce di quanto sopra riferito, e anche in considerazione dell'utilizzo non commerciale che Panoramax farebbe di queste immagini, **si ritiene dunque che, pur in presenza di un rischio residuo, le opere visibili dalla strada possano essere riprese e riprodotte sulla piattaforma senza necessità di *blurring* o pratiche simili.** Si suggerisce, comunque, di prevedere una **procedura di rimozione** su richiesta laddove il titolare volesse segnalare la violazione del proprio diritto d'autore.

2. Beni culturali

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) pone problemi di medesima natura. Da una parte, ai sensi dell'art. 107¹⁶, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali rilasciano un'autorizzazione preventiva per la riproduzione digitale dei beni culturali, a prescindere dalla finalità di lucro o meno dell'utilizzo. Tale previsione va letta in stretta connessione con l'art. 106 del Codice, secondo cui la riproduzione è consentita purché avvenga per finalità compatibili con la destinazione

¹⁶ “1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.”



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

culturale del bene. La funzione dell'autorizzazione preventiva è, dunque, quella di garantire la tutela del "decoro" del bene culturale. Ne consegue che, pur potendo riguardare anche usi non lucrativi, nel caso di specie si è in presenza di un utilizzo non trasformativo dell'opera, consistente in una mera riproduzione fedele, coerente con lo stato dei luoghi, che non farebbe emergere alcun rischio di lesione del "decoro" che l'autorizzazione si propone, *in primis*, di tutelare.

Dall'altra parte, laddove l'uso della piattaforma Panoramax fosse qualificato a scopo di lucro, sarebbe applicabile anche l'art. 108¹⁷ del suddetto codice. In base al dettato di quest'ultimo articolo, a seguito dell'autorizzazione dell'amministrazione, sarebbe necessario corrispondere i relativi canoni di concessione, con significativi aggravii economici e operativi. Tuttavia, l'attività di Panoramax appare inequivocabilmente riconducibile a un **modello non a scopo di lucro**, in quanto orientata alla produzione e diffusione di dati aperti per finalità di interesse generale (quali mappatura, accessibilità e supporto ad attività pubbliche), senza una diretta finalità lucrativa, né un corrispettivo economico per l'accesso o il riutilizzo delle immagini. Inoltre, seppur con riferimento al settore dell'editoria scientifica, nel DM 108/2024¹⁸ si è stabilito espressamente che le riproduzioni dei beni culturali destinate alla pubblicazione in *Open Access* sono libere da corrispettivi e, nel caso in cui le stesse vengano effettuate direttamente da privati, senza il sostegno dell'amministrazione, come avverrebbe per Panoramax, non è dovuto nemmeno

¹⁷ "1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente."

¹⁸

<https://media.cultura.gov.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bffa70aa174035096/DECRETI/ANNO%202024/DM%2021%20marzo%202024%20rep.%20108-signed.pdf>



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

alcun tipo di rimborso. Da tale previsione è plausibile evincere una crescente pacificità con il settore dell'Open Access, anche se limitatamente agli usi non a fini di lucro.

Ne consegue che non sussiste, di per sé, alcun obbligo in capo a Panoramax né di richiedere una preventiva autorizzazione, né di corrispondere alcun canone di concessione.

Se l'utilizzo da parte di Panoramax non può dunque essere considerato a scopo di lucro, al tempo stesso si ritiene necessario prestare particolare attenzione al funzionamento delle licenze *Creative Commons* (di seguito, per brevità, CC) e alle conseguenze del rilascio delle immagini stesse con licenza CC-BY. Quest'ultima, infatti, consentirebbe ai fruitori di utilizzarle anche a scopo di lucro, in violazione, però, dell'art. 108 in caso di mancato versamento dei canoni di concessione ivi previsti.

Come noto, la licenza CC-BY consente di riprodurre e utilizzare l'opera anche a fini commerciali¹⁹.

L'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, invece, ritiene esente da canoni di concessione la riproduzione quando avvenga senza scopo di lucro.

Uso commerciale e uso a scopo di lucro non sono infatti concetti pienamente sovrapponibili: al contrario, l'uso commerciale è un concetto più ampio che include anche l'uso a scopo di lucro.

¹⁹ Creative Commons - Non Commercial interpretation: "NonCommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation." — Un uso commerciale è quello prevalentemente inteso al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario. https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

Le Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale²⁰ hanno ulteriormente evidenziato tale discrepanza. All'interno delle stesse, infatti, si osserva che la modifica del Codice dei beni culturali apportata dalla Legge n. 124/2017²¹ abbia eliminato la formulazione "lucro indiretto"²², estendendo pertanto il perimetro della libera divulgazione delle immagini. Il lucro indiretto, pur innegabilmente riconducibile alla categoria dell'uso commerciale, non rientrerebbe, infatti, nella preclusione dell'uso a scopo di lucro contenuta nell'art. 108.

Ancora, in termini meramente civilistici, l'Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione 63/2019²³, ha confermato una differenziazione tra le due nozioni, ribadendo che "Il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non commercialità". Il primo sarebbe, infatti, ancorato alla destinazione del patrimonio e degli utili, mentre il secondo dipenderebbe dal solo svolgimento prevalente di attività di impresa.

Esiste, pertanto, un'area della licenza CC-BY in cui si permettono usi commerciali che non sono però definibili direttamente lucrativi, e sono dunque leciti in relazione all'art. 108 (si veda il caso dell'editoria scientifica o tutti gli altri casi di

²⁰

<https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/consultazione/acquisizione-circolazione-e-riuso-delle-riproduzioni-dei-beni-culturali-in-ambiente-digitale/tipologie-duso-delle-riproduzioni-di-beni-culturali.html>

²¹ Art.1, comma 171, n. 2): "al numero 2), le parole: «neanche indiretto» sono soppresse."

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-14&atto.codiceRedazionale=17G00140&atto.articolo.numero=1&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.tipoArticolo=0>

²² previgente formulazione dell'art. 108 D.lgs. 42/2004: "(2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto."

²³

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B0CB9FBE6-858D-4F13-B0BD-12AC3303CE3E%7D>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

eccezioni previste dall'art. 108 che non escludono l'esistenza di utilizzi commerciali per il perseguimento delle finalità della specifica fattispecie). Allo stato, sulla base del disposto normativo dell'art. 108 del Codice dei beni culturali, non avendo il titolare del diritto d'autore dell'opera o del materiale protetto che riproduce il bene culturale il potere di disposizione del diritto di autorizzare la riproduzione a scopo di lucro del bene culturale (ritratto o riprodotto), in base alle norme civilistiche sui contratti, la licenza *Creative Commons Attribution* deve ritenersi efficace esclusivamente nei limiti dei diritti effettivamente disponibili in capo al soggetto che la rilascia, in base all'applicazione del principio "*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*".²⁴

Ne consegue che la facoltà di utilizzo a scopo di lucro, pur prevista nella licenza CC BY non può considerarsi validamente concessa, in quanto eccedente la sfera giuridica di disponibilità del licenziante, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Decreto Legislativo 42/2004.

La licenza, infatti, non è idonea a derogare norme di carattere pubblicistico, né a sostituire il regime concessorio previsto dalla legge.

A rigore di legge, nel rilascio in CC BY non è legittimo l'uso a fini di lucro da parte del terzo utilizzatore, in assenza di qualsiasi ulteriore autorizzazione e/o concessione dell'istituto culturale che ha in consegna il bene.

Come noto, nonostante la differenza tra uso commerciale e scopo di lucro e il quadro sopra delineato, residua un margine di rischio strutturale per i terzi

²⁴ "Nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso": il dante causa può trasferire all'avente causa solo un diritto pari a quello che attualmente possiede. Se il dante causa volesse cedere un diritto più ampio di quello che egli attualmente possiede, tale cessione non sarebbe valida.
<https://www.brocardi.it/N/nemo-plus-iuris-ad-alium-transferre-potest-quam-ipse-habet.html>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

riutilizzatori, determinato dall'operatività del comma 3 bis n. 2) dell'art.108²⁵. A tal riguardo si rammenta però che finora non si è mai verificata un'ipotesi simile nell'ambito del riuso dei progetti di Wikimedia Italia.

Da ultimo, si ritiene comunque preferibile adottare una **licenza CC-BY-SA** che, di fatto, in vista di una necessaria apertura con le medesime modalità del contenuto del licenziatario, scoraggerebbe l'uso a fini di lucro di tali contenuti.

Ad ogni modo, è bene rammentare che le licenze CC si applicano e esplicano i loro effetti in presenza di un contenuto proteggibile dal diritto d'autore o dai diritti connessi. In caso di materiale non proteggibile è consigliabile utilizzare lo strumento CC0 *plus*, che consente l'indicazione della fonte.²⁶

3. Privacy

Come evidenziato in premessa, il tema della protezione dei dati personali riveste particolare rilevanza ai fini dell'implementazione della piattaforma Panoramax.

In data 2010, con provvedimento n. 1759972, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato una serie di obblighi a carico del servizio Google Street View per la realizzazione di riprese fotografiche su strada, in considerazione del fatto che *“le immagini sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su veicoli in grado di scattare fotografie in movimento”*. In via preliminare, l'Autorità ha affermato, sulla base dell'ex art. 5 del Codice della Privacy, l'applicabilità delle norme del Codice al trattamento dei dati personali posto in essere

²⁵ Art. 108 co. 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: (...) 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

²⁶In tal senso si veda: *Licensing-best-practices-for-the-sharing-of-scientific-data*
<https://creativecommons.org/2026/04/20/licensing-best-practices-for-the-sharing-of-scientific-data/>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

da Google Inc. in quanto effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato.

L'Autorità ha rilevato che, in linea generale, per l'utilizzo di immagini scattate in luoghi pubblici non è necessario acquisire il consenso degli interessati, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta (art. 97²⁷, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633), nonché il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice).

Tuttavia, in ragione della diffusione *online* delle immagini per un periodo di tempo significativo e della possibilità di ingrandirle al fine di consentirne una visualizzazione dettagliata, il Garante ha ritenuto che, in applicazione dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità di cui all'art. 11 del Codice, il servizio dovesse rispettare specifiche misure informative a tutela degli interessati. In particolare, è stato previsto l'obbligo di:

- informare gli interessati circa l'acquisizione delle immagini fotografiche, individuando con sufficiente livello di approssimazione le località interessate dalle riprese, mediante pubblicazione sul sito web della società nei tre giorni antecedenti l'inizio della raccolta;
- fornire un'ulteriore informativa tramite pubblicazione su almeno due quotidiani locali e mediante diffusione attraverso un'emittente radiofonica locale, con riferimento a ciascuna regione interessata, circa i luoghi di circolazione dei veicoli;

²⁷ Art. 97 LdA: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

- predisporre, sui veicoli utilizzati per le riprese, cartelli o adesivi ben visibili che indichino in modo inequivocabile l'acquisizione di immagini fotografiche destinate alla pubblicazione online tramite il servizio.

L'Autorità prendeva, inoltre, nota della presenza sulla piattaforma di una procedura di segnalazione *online*, idonea a garantire il diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati personali che li riguardano, ravvisandone la rispondenza rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Codice.

Risalendo la decisione al 2010, ed essendo intervenuto nel frattempo il GDPR e la successiva implementazione dello stesso nel quadro legislativo nazionale, è opportuno dare conto delle modifiche agli articoli del Codice della Privacy rilevanti per il ragionamento di cui sopra e passare in rassegna le ulteriori previsioni potenzialmente applicabili, al fine di addivenire ad una valutazione adeguata al caso di Panoramax.

3.1 Valutazione di impatto

L'articolo 35²⁸ del GDPR prevede che *“quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali”*. La valutazione di impatto è un processo volto a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando tali rischi e determinando le misure per affrontarli.

²⁸ <https://www.privacy-regulation.eu/it/35.htm>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

Al comma 4, l'articolo prevede che l'Autorità di controllo nazionale rediga e renda pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione di impatto. Il Garante della Privacy ha pubblicato tale elenco in data 11/10/2018 con il Provvedimento n. 9058979²⁹. Nell'allegato 1, il Garante ha enucleato 12 categorie di trattamento che richiedono una valutazione preventiva dell'impatto. Passando in rassegna tali categorie, è necessario chiedersi se l'attività di Panoramax possa essere ricondotta a una di esse.

“4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione)”

“11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento”

Le indicazioni sopra richiamate devono essere lette alla luce delle linee guida³⁰ del Comitato europeo per la protezione dei dati del 2018, che individuano nove criteri rilevanti ai fini della valutazione del rischio elevato e precisano come, in via generale, la presenza di almeno due di essi renda necessaria una valutazione d'impatto.

Nel caso di specie, l'attività svolta tramite Panoramax appare integrare più criteri di rischio, in particolare il monitoraggio sistematico di aree accessibili al pubblico, il

²⁹ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979>

³⁰ <https://www.interlex.it/2testi/autorit/wp248dpia.pdf>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

trattamento su larga scala dei dati e l'impiego di tecnologie innovative per l'acquisizione e la geolocalizzazione delle immagini.

E' però inevitabile ravvisare quanto questi criteri siano aleatori (cosa si intende per tecnologie innovative? Quando si può definire "sistematico" il monitoraggio?). Inoltre, il WP29 ritiene che una valutazione di impatto non sia richiesta quando il trattamento non sia tale da *"presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà"*, o quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, stabilendo che in questi casi possano prendersi come riferimento i risultati della stessa

Se emerge dunque la possibilità che il trattamento possa qualificarsi come **suscettibile di presentare un rischio elevato ai sensi dell'art. 35 GDPR, con conseguente obbligo, in capo al titolare, di procedere previamente alla valutazione di impatto**³¹ sulla protezione dei dati, si sottolinea comunque l'opportunità di richiedere appositi chiarimenti preventivi al Garante, aprendo un dialogo che coinvolga anche gli aspetti che verranno illustrati più avanti.

3.2 Diritto di opposizione dell'interessato

Tale diritto, precedentemente riconosciuto dall'art. 7 del Codice della Privacy, è ora contenuto nell'art. 21 del GDPR³². Nell'articolo in questione, si richiede che il diritto di opposizione sia *"esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato"* e sia *"presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato"*. Ancora, al comma 5 del

³¹ <https://gdpr.eu/data-protection-impact-assessment-template/>

³² <https://www.brocardi.it/regolamento-privacy-ue/capo-iii/sezione-4/art21.html>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

suddetto articolo, il Regolamento prevede che *“nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche”*.

Ne deriva, rispetto alla formulazione previgente, un rafforzamento della posizione dell'interessato, che si sostanzia in un innalzamento degli standard di trasparenza, poiché è richiesto che il diritto di opposizione sia esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e reso facilmente esercitabile.

In particolare, risulta oggi necessario che la procedura sia strutturata in modo da essere facilmente accessibile, chiaramente individuabile e utilizzabile senza ostacoli dall'interessato, anche in relazione alla natura del servizio e alle modalità di fruizione delle immagini. A ciò si aggiunge l'esigenza che il diritto di opposizione sia adeguatamente portato all'attenzione degli utenti già nella fase informativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento. La presente previsione è ulteriormente rafforzata dall'art. 12³³, che prevede che il titolare del trattamento debba agevolare l'esercizio di tale diritto³⁴.

Sotto altro profilo, assumono rilievo la tempistica e l'efficacia della gestione delle richieste: il titolare del trattamento è infatti tenuto a dare seguito all'opposizione senza ingiustificato ritardo, adottando misure concrete quali la rimozione o l'oscuramento delle immagini che rendano identificabile l'interessato. L'art. 12 del GDPR prevede infatti che *“il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta (...) senza*

³³ <https://www.brocardi.it/regolamento-privacy-ue/capo-iii/sezione-1/art12.html>

³⁴ GDPR, Art. 12, co. 2: “Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22”

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa". L'articolo prevede anche la possibilità di una proroga di ulteriori due mesi, ma in questo caso il titolare è tenuto a informare l'interessato della proroga stessa e dei motivi connessi.

In tale prospettiva, la circostanza che la piattaforma Panoramax preveda già una procedura di segnalazione online costituisce certamente un elemento conforme alla logica di tutela dell'interessato, in linea con quanto già valorizzato dal Garante nel provvedimento del 2010. Alla luce di quanto sopra esposto, **la previsione di un canale di segnalazione è idonea a garantire la conformità al Regolamento**, purché sia adeguatamente portata a conoscenza dei titolari e **accompagnata da procedure interne idonee a garantire un riscontro tempestivo ed effettivo**. Con riferimento alle tempistiche, il **termine di riscontro** in caso di esercizio del diritto di opposizione dell'interessato è di **un mese** dalla ricezione della richiesta.

3.3 Informativa

La disciplina dell'informativa da fornire all'interessato era in precedenza disciplinata dall'art. 13 del Codice della Privacy. All'interno di detta disposizione, si prevedeva che l'interessato dovesse essere previamente informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti che sarebbero venuti a conoscenza di tali dati e l'ambito di diffusione degli stessi, il diritto di opposizione e gli estremi identificativi del titolare. Al comma 3, si prevedeva che il Garante potesse, tramite provvedimento, individuare delle modalità semplificate per tale informativa. Al comma 4, di interesse per l'attività di Wikimedia, il Codice prevedeva che, nel caso in cui tali dati personali non fossero raccolti presso

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

l'interessato, l'informativa potesse essere data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Ancora, al comma 5, si prevedeva una deroga da tale obbligo nel caso in cui *“l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile”*.

Come visto sopra, sulla base di tali previsioni, il Garante prevedeva la necessità di *“informare gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice, in relazione all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché costoro potessero scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa”*.

Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 27 del D.lgs. 101/2018, e la relativa disciplina è ora da rinvenirsi negli artt. 13 e 14 del GDPR.

Occorre distinguere tra le ipotesi in cui i dati sono raccolti direttamente dall'interessato (art. 13)³⁵ e quella in cui ciò non avvenga (art. 14)³⁶.

Nel caso in cui i dati non siano raccolti direttamente dall'interessato (art. 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole, e comunque non oltre un mese dalla raccolta dei dati. Ad ogni modo, come nella previgente formulazione dell'art. 13 del Codice della Privacy, l'art. 14 GDPR prevede che tale informativa non debba essere applicata laddove:

- a) l'interessato disponga già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

³⁵ <https://www.brocardi.it/regolamento-privacy-ue/capo-iii/sezione-2/art13.html>

³⁶ <https://www.brocardi.it/regolamento-privacy-ue/capo-iii/sezione-2/art14.html>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

E' evidente che, nel caso di specie, il secondo prerequisite risulti applicabile. La circostanza che le riprese siano effettuate da contributori volontari, a bordo di una bicicletta con una telecamera a 360 gradi, o altri mezzi poco invasivi, non permette di fornire un'informazione preventiva adeguata agli interessati al trattamento. Ad ogni modo, se è vero che la circostanza che tale ripresa sia effettuata con mezzi poco invasivi è certamente idonea a rendere impossibile una tale informativa, quantomeno richiedendo uno sforzo sproporzionato, non è altrettanto vero che la circostanza che i mezzi non siano invasivi sia idonea ad esonerare Wikimedia dalle relative cautele. Difatti, come visto nel provvedimento del Garante nel caso di Google Inc., la necessità di una qualche sorta di informativa deriva dal dovere di mettere l'interessato nella condizione di "scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa". La non invasività dei mezzi, allora, lungi dall'alleggerire tale obbligo comunicativo, potrebbe rafforzarlo.

Come si è visto nel caso di Google, però, il Garante può prevedere modalità alternative per ottemperare a tale informativa, e la legge stessa ne consente la possibilità. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di tale informativa risulta ontologicamente impossibile, alla luce delle specifiche modalità di raccolta delle immagini, da parte di contributori non preventivamente coordinati. **Si rinnova, quindi, l'opportunità di prendere contatto con il Garante della Privacy,** rappresentando adeguatamente le modalità in cui le riprese avverrebbero, la previsione di un diritto di opposizione e di uno strumento di anonimizzazione *ex ante* e le principali difficoltà informative, **affinché questo possa prescrivere l'uso di strumenti proporzionati ed adeguati.**

3.4 Anonimizzazione

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l'anonimizzazione: durante le riprese effettuate dai contributori saranno verosimilmente riprodotti e pubblicati elementi identificativi, quali volti e targhe. Si rende necessario a questo punto fare una valutazione prospettica di quello che sarà necessario fare, ancora una volta sulla base della normativa vigente, anche in considerazione di quanto hanno fatto al riguardo servizi analoghi. Mapillary ha inserito nella sua *Privacy Policy* quanto segue:

“We use technology designed to blur any faces and license plates our algorithms detect within the imagery to help reduce privacy impact. Following this process, the imagery is typically published via our Services for other users to use in accordance with our terms.

Our terms require users to notify us if they observe any imagery on the Services that may contain personal data. If you detect any potential privacy concerns with any of the imagery available via the Services, please contact us at”³⁷

Mapillary ha, dunque, adottato una procedura di anonimizzazione di soli volti e targhe e ha parallelamente creato un sistema che permetta di contattarli per chiedere la rimozione di un'immagine, nel caso in cui si ritenga che *“il contenuto viola la privacy; il contenuto è inappropriato; l'immagine è di bassa qualità; l'immagine ha una posizione inaccurata; il contenuto è illecito; altro”*.

In base a quanto riferitoci, Panoramax utilizza un proprio modello per il rilevamento automatico di volti e targhe, basato su tecniche di *computer vision*, che consente di procedere al loro oscuramento. Tale modello, come ogni sistema di

³⁷ https://www.mapillary.com/privacy?locale=it_IT



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

questo tipo, non è tuttavia accurato al 100% e può presentare sia falsi negativi sia falsi positivi, pur essendo, secondo le informazioni disponibili, complessivamente affidabile. È, inoltre, previsto un meccanismo di segnalazione integrato nel visualizzatore, che consente a chiunque di segnalare un'immagine e determinarne automaticamente l'anonimizzazione in pochi passaggi, garantendo così una modalità di intervento *ex post* in caso di mancato oscuramento da parte del sistema automatico.

Si richiede, a tal riguardo, una valutazione sull'adeguatezza di questo sistema e sulla sua rispondenza al dettato normativo nazionale, prefigurando, in caso contrario, la possibilità di addestrare un modello più efficiente.

Con riferimento agli elementi idonei a fondare una tale esigenza di anonimizzazione, il Garante si riferisce a dati che permettono l'identificazione diretta, tra i quali annovera i dati anagrafici (ad esempio nome e cognome) e le immagini, e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione, ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa.

Alla luce delle misure adottate da altri servizi affini e della disciplina sul tema, il sistema di anonimizzazione predisposto da Panoramax sembra rispondere adeguatamente al quadro normativo, e il riferimento ai volti e alle targhe risulta puntuale ed esaustivo, non prefigurandosi la possibilità che, durante l'attività di ripresa, possano essere inclusi altri elementi che consentano l'identificazione dell'interessato.

Da ultimo, in relazione ai contributori, si ritiene comunque opportuno procedere all'anonimizzazione dei loro volti laddove questi siano visibili nelle riprese da loro

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

effettuate e, sussistendone la possibilità, è raccomandabile anche fornire loro l'informativa di cui all'art. 13 GDPR³⁸ al momento della trasmissione delle riprese.

4. Aree vietate

La disciplina rilevante in materia di ripresa e diffusione di immagini di siti sensibili si inserisce nel più ampio quadro normativo relativo al segreto di Stato e al segreto militare, regolato dal codice penale, nonché dalla legge 3 agosto 2007, n. 124³⁹ e da atti regolamentari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si specifica, innanzitutto, che nel panorama nazionale non esiste una lista onnicomprensiva delle aree interessate da divieti di ripresa.

In via preliminare, occorre distinguere tra riprese effettuate all'interno e all'esterno dei luoghi. Con riferimento agli interni, la realizzazione di riprese visive o sonore senza il consenso dell'avente diritto può integrare il reato di cui all'art. 615-bis c.p.⁴⁰, relativo alle interferenze illecite nella vita privata. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che tale reato sussiste solo quando le immagini riguardano comportamenti svolti in luoghi di privata dimora sottratti alla normale osservazione dall'esterno, mentre non ricorre qualora i medesimi siano liberamente osservabili senza particolari accorgimenti (Cass. pen., Sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 40577; Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2015, n. 25363). Con riferimento all'attività di Panoramax, non c'è dubbio, dunque, che la ripresa incidentale degli interni di un immobile visibile dalla strada non integri alcun illecito.

³⁸ <https://www.brocardi.it/regolamento-privacy-ue/capo-iii/sezione-2/art13.html>

³⁹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03:124>

⁴⁰ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art615bis.html>

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

Per quanto riguarda, invece, i luoghi e le infrastrutture di interesse per la sicurezza nazionale (quali porti, aeroporti, ferrovie, caserme e altri impianti militari), viene in rilievo l'art. 262 c.p.⁴¹, che punisce la rivelazione di notizie di carattere segreto o di informazioni di cui l'autorità competente abbia vietato la divulgazione.

Sotto il profilo oggettivo, l'individuazione delle materie coperte da segreto militare è stata storicamente disciplinata dal Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161⁴², formalmente abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66⁴³. Tuttavia, il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7⁴⁴ continua a richiamarne i contenuti⁴⁵, qualificando come “segretissime” le materie ivi elencate, con la conseguenza che tali categorie risultano tuttora rilevanti ai fini della delimitazione dell'ambito di riservatezza.

Tra le materie indicate rientrano, tra le altre cose: l'ordinamento e la dislocazione delle forze armate; la loro efficienza e preparazione; i sistemi di comunicazione; i mezzi e l'organizzazione dei trasporti; le dotazioni e le scorte; nonché, per quanto qui maggiormente rileva, le fortificazioni, le basi e gli impianti delle forze armate. In tale ambito sono espressamente ricomprese opere di fortificazione, basi navali, impianti aeronautici, nonché caserme, stabilimenti militari, depositi di munizioni, carburanti e altri materiali. Inoltre, il paragrafo 8 dell'Allegato al Regio Decreto, tra le *“materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del Paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie”* menziona espressamente *“le fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o*

⁴¹ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-i/capo-i/art262.html>

⁴² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-11;1161>

⁴³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66>

⁴⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/06/09A07706/sg>

⁴⁵ D.P.C.M. 7/2009, art. 1: “Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»;

Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l'esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni”.

Ne consegue che la divulgazione di notizie relative a tali strutture può integrare il reato di cui all'art. 262 c.p., nella misura in cui tali informazioni siano riconducibili alle categorie coperte da segreto o comunque oggetto di divieto di divulgazione da parte dell'autorità competente.

Tuttavia, la portata applicativa della norma è stata oggetto di un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 295 del 2002, ha chiarito che le notizie “riservate” di cui all'art. 262 c.p. devono essere omogenee, per requisiti oggettivi e idoneità offensiva, a quelle coperte dal segreto di Stato, imponendo pertanto una verifica concreta della loro idoneità a ledere gli interessi protetti, ossia la sicurezza nazionale.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato la necessità di un accertamento concreto della lesività della condotta, non essendo sufficiente la mera classificazione formale delle informazioni (Cass. pen., Sez. I, 30 aprile 2009, n. 23036; Cass. pen., Sez. I, 28 novembre 2013, n. 47224). Il giudizio non può quindi esaurirsi nella constatazione della natura “classificata” delle notizie, ma deve riguardare sia la legittimità del vincolo di segretezza sia la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo gli interessi tutelati.

In tale prospettiva, **la mera attività di ripresa fotografica di siti quali caserme o altre infrastrutture di interesse militare non è di per sé vietata**, ma può assumere rilevanza penale laddove la diffusione delle immagini comporti un'effettiva compromissione della sicurezza nazionale, da valutarsi, caso per caso, in relazione al contenuto informativo delle immagini stesse. Considerando che le riprese



Avv. Deborah De Angelis
Avv. Alessandro Lodato
Dott.ssa Laura Sinigaglia
Dott. Luca Mirabella

effettuate da Panoramax non coinvolgeranno, ovviamente, gli spazi interni delle infrastrutture militari, ma solo perimetri o spazi comunque visibili dalla pubblica via, si suggerisce unicamente di sensibilizzare i contributori a prestare attenzione all'eventuale presenza di cartelli che vietino espressamente la ripresa di determinati spazi, per eventualmente espungerli dalle immagini caricate sulla piattaforma.

All'esito dell'esame delle principali aree giuridiche che presentano profili di criticità o di potenziale conflitto con l'implementazione della piattaforma Panoramax, si esprime parere favorevole alla creazione di un'istanza nazionale, fermo restando l'obbligo di adottare le cautele sopra evidenziate.

Si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti e per procedere con l'attività di contatto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'avvio della procedura.

Distinti saluti,

Avv. Deborah De Angelis